

# **BStGer RP.2016.25 vom 28. Juli 2016**

Bundesstrafgericht, 2016-07-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RP.2016.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RP.2016.25)

FR: TPF RP.2016.25 du 28 juillet 2016

IT: TPF RP.2016.25 del 28 luglio 2016

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

### **E. 1.2**

Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. La precaria condizione dell'istante deve poter essere determinata sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in Christian Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.)

### **E. 1.3**

Per quanto riguarda più particolarmente le richieste di assistenza giudiziaria gratuita formulate da persone giuridiche, la giurisprudenza ammette una tale richiesta unicamente se l'ente dispone di un solo attivo e se questo è oggetto della procedura nell'ambito della quale la richiesta stessa è presentata. Occorre inoltre che le persone che vi partecipano economicamente siano esse stesse indigenti (v. DTF 131 II 306 consid. 5.2.2; decisioni del Tribunale penale federale RP.2015.1-2 del 3 febbraio 2015; RP.2013.15 del 28 maggio 2013). Il concetto di "persona che vi partecipa economicamente" ("wirtschaftlich beteiligt") deve essere interpretato in maniera estesa. Esso comprende, oltre ai soci, anche gli organi della persona giuridica o gli eventuali creditori interessati (DTF 131 II 306 consid. 5.2.2 con rinvii giurisprudenziali).

### **E. 2**

In concreto, la ricorrente afferma di essere una fondazione di diritto del Liechtenstein costituita dalla famiglia di B. nel 2005 per ragioni prettamente fiscali (v. act. 1 pag. 2). Ora, a prescindere dalla situazione finanziaria dei membri della famiglia in questione, dalla richiesta presentata non vi è modo di comprendere, da una parte, se gli averi depositati sul conto oggetto della contestata

- 4 -

decisione siano l'unico attivo della fondazione ricorrente, dall'altra, se l'amministratore di quest'ultima, ossia D., sia anch'esso indigente, visto che nulla viene detto e prodotto al suo riguardo (v. act. 7.1 e 7.2). Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza sopraccitata, con cui la ricorrente nella sua istanza nemmeno si confronta, limitandosi ad allegare documentazione relativa ai membri della famiglia di B. e quindi senza considerare le implicazioni giuridiche del costrutto da essi interposto, lo stato d'indigenza non può essere accertato, per cui la domanda d'assistenza va respinta senza che si renda necessario esaminare la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favorevole. Essa è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo patrocinatore, ragione per la quale la ricorrente è invitata a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro l'11 agosto 2016 un anticipo delle spese presunte di fr. 5'000.--.

### **E. 3**

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA) e verranno prelevate pedissequamente al giudizio principale.

- 5 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.